

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà  
Titolo VIII - Del possesso

### **Art. 1151 Pagamento delle indennità**

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'[articolo precedente](#) sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.